

## COMUNICAZIONE N. 10

A tutto il personale  
DOCENTE E NON DOCENTE  
Loro Sedi

### **DA LEGGERE ATTENTAMENTE**

**Oggetto: Infortuni alunni.  
Responsabilità del personale docente, educativo e non docente.**

Facendo riferimento a precedenti comunicazioni orali e scritte relative all'oggetto, **si richiama il personale in indirizzo ad intensificare l'azione di vigilanza sugli alunni**, soprattutto in connessione con le situazioni di più elevato rischio (viaggi di istruzione, **momenti che precedono l'inizio delle lezioni**, uscita dalla scuola, **intervalli**, tempo mensa, attività di educazione fisica, esercitazioni e giochi all'aperto...).

In merito si porta a conoscenza, riproducendone testualmente alcune parti, quanto cita la nota della Direzione Scolastica Regionale per le Marche prot. n. 2204/A30 del 9 febbraio 2007:

“La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, con l'iscrizione e l'ammissione dell'alunno, si realizza “...l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni assunte dall'istituto, deve ritenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso” (Cass., SS.UU. civili, n. 9346/2002). Ciò comporta che le scelte organizzative effettuate dalla scuola sono assoggettabili a sindacato giudiziale, al fine di accertare l'eventuale violazione di regole generali di diligenza e di prudenza imposte dal dovere fondamentale del “*neminem laedere*” (Cass., n. 6635/1998).

L'art. 2048 – secondo comma – del Codice Civile stabilisce che “*I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*”.

E' ricorrente in giurisprudenza l'affermazione che l'obbligo si stende dal momento dell'ingresso degli allievi negli spazi della scuola a quello della loro uscita, incluso il tempo destinato alla ricreazione.

La questione dell'obbligo – che assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi – è stata risolta nel senso che esso mira ad impedire che l'allievo compia atti dannosi a terzi, siano o meno coetanei e/o estranei all'ambito scolastico.

Il limite, che la giurisprudenza definisce “**interno**” della responsabilità, è rappresentato dall'impossibilità di impedire il fatto dannoso.

“L'amministrazione scolastica è...responsabile in via diretta dei danni che il minore cagiona a terzi o a sé medesimo nel tempo in cui è sottoposto alla vigilanza del personale dipendente, salvo che non provi che non è stato possibile impedire il fatto.” (Corte dei Conti, Sez. Giurisd. Piemonte, 11 ottobre 1999 n. 1590/R/99) o

*che l'infortunio dell'alunno sia del tutto imprevedibile, e, quindi, non prevenibile". ( Tribunale Bologna – Sezione III – Sentenza 16 Gennaio 2009 n. 20039).*

*"...in sintesi, l'art. 2048 c.c. pone una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante per il fatto illecito dell'allievo, collegata all'obbligo di sorveglianza scaturente dall'affidamento e temporalmente dimensionata alla durata di esso". (Cass. Civ., Sez. III, Sentenza 22 aprile 2009 n. 9542).*

In tema di responsabilità dell'Amministrazione Scolastica la Cassazione (n. 6331 del 26 giugno 1998 e n. 2272 del 4 febbraio 2005) ha fissato i seguenti principi:

- i maestri e i precettori rispondono, ex art. 2048 cod. civ., sia dei danni arrecati a terzi, sia da quelli cagionati a sé medesimi dagli alunni loro affidati. Il fatto che l'alunno abbia subito un danno nel periodo di tempo in cui era stato affidato all'insegnante, pone a carico di quest'ultimo una presunzione di omesso rispetto dell'obbligo di vigilanza imposto dall'art. 2048 c.c.;

L'obbligo di vigilanza si estende, temporalmente, da quando l'alunno entra nella sfera di vigilanza della scuola fino al momento in cui rientra in quella parentale, e non è ovviamente circoscritto all'edificio scolastico in senso stretto, ma si estende a tutte le sue pertinenze, terminando con lo spazio pubblico circostante.

L'indirizzo giurisprudenziale al riguardo è nel senso che tale obbligo non subisce soluzioni di continuità e si spinge fino alla "riconsegna" ai genitori o, nel caso di alunno di età idonea ad assumere con discernimento decisioni autonome, fino all'uscita dalla sfera di controllo dell'istituzione scolastica.

L'obbligo di vigilanza non ha valore assoluto, bensì relativo e va inteso nel senso che è inversamente proporzionale all'età ed al normale grado di maturazione degli allievi e pertanto si affievolisce progressivamente con il crescere della loro età. (Trib. Di Genova – Sez. I, Stralcio – n. 2235 del 9 giugno 2002 e Corte di cassazione – Sezione III – Sentenza del 4 febbraio 2005).

E' fonte di potenziali responsabilità, in particolare, consentire l'uscita dalla scuola di allievi minorenni senza averne preventivamente informato i genitori, o i tutori o i loro delegati, ed averne acquisito l'assenso: problema che si pone soprattutto per le uscite in orari diversi da quelli normalmente programmati.

In particolare:

I **docenti** – delle scuole pubbliche e private (paritarie e legalmente riconosciute) – rientrano nella nozione dei "precettori" di cui all'art. 2048, 2° comma, del codice civile e, in quanto tali, sono responsabili dei danni causati a terzi "dal fatto illecito dei loro allievi *...nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza*".

Gli allievi sono *affidati* agli insegnanti tramite i provvedimenti con cui i capi di istituto dispongono l'assegnazione dei singoli docenti alle classi e predispongono l'orario di insegnamento.

Essi sono pertanto tenuti alla sorveglianza sugli alunni loro affidati e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specifici obblighi di servizio definiti dal CCNL: quindi, ad esempio, nel corso delle attività di insegnamento (nelle quali rientrano le attività didattiche frontali, gli eventuali interventi didattici ed educativi integrativi, l'assistenza alla mensa e tutte le altre attività collegate al completamento dell'orario di servizio) e nei **cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni (art. 29 del CCNL 2007), durante i quali sono tenuti a trovarsi in classe per accogliere e vigilare sugli alunni.**

La responsabilità dei docenti ovviamente sussiste anche nei confronti di alunni (singoli o in gruppo) provenienti da classi diverse, che siano stati loro espressamente affidati (per svolgere attività curricolare o extra-curricolare, nell'ambito sia dell'orario d'obbligo sia di attività aggiuntive deliberate dal Collegio dei Docenti).

Nelle diversificate situazioni di fatto, le scelte comportamentali dei docenti – da assumere avendo riguardo all'età degli alunni, al grado di maturità e alla capacità di autocontrollo posseduti, alla presenza o meno di portatori di handicap, alla situazione ambientale, ecc. – devono sempre privilegiare l'attenzione per l'incolumità personale degli alunni, che, anche nell'insegnamento giurisprudenziale, costituisce un bene prevalente rispetto allo stesso diritto allo studio.

Il **personale ausiliario** non rientra nel novero dei "precettori". Nel profilo professionale dei collaboratori scolastici rientrano espressamente, tuttavia, anche compiti di vigilanza sugli alunni.

La contrattazione collettiva (cfr. tabella A, profili di area del personale ATA, del CCNL 29/11/2007) attribuisce infatti al collaboratore amministrativo *"compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione...di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti..."*

Pertanto anche le omissioni di vigilanza ad essi imputabili possono fondare una responsabilità dell'istituzione scolastica. **“**

Ai collaboratori scolastici in particolare si raccomanda la dislocazione stabilita nei vari spazi scolastici (ingresso, corridoi, bagni, palestre, laboratori, mense, cortile interno ed esterno...).

Fabriano 9/09/2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott. Andrea Boldrini

Per opportuna conoscenza, si allegano le seguenti sentenze:

**Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale Regione Lazio, 11 marzo 2003, n. 576.**

Costituisce violazione dell'art. 350 del R.D. 26 aprile 1928 n. 1297, l'omessa vigilanza dell'insegnante. Essa configura, specie in mancanza di motivi che la giustificano, la violazione dell'obbligo, insito nella figura del maestro, di sorvegliare l'alunno non solo durante le ore di lezione ma anche nel tempo della ricreazione. **La violazione dell'obbligo di sorveglianza da parte dell'insegnante costituisce ragione sufficiente a configurare, in capo all'autore di tale condotta la sussistenza di una colpa grave. L'omessa vigilanza, infatti, si traduce nel mancato impedimento dell'evento lesivo che l'insegnante ha l'obbligo di evitare.** L'omissione, dunque, in quanto comportamento colposamente mancato, si manifesta quale causa dell'evento secondo la regola base della conditio sine qua non per cui, al pari dell'azione, anche l'omissione è causa dell'evento quando, secondo il ragionamento condotto a contrario, se l'azione omessa fosse stata compiuta, l'evento lesivo non si sarebbe verificato.

**Sentenza 6 febbraio 1970, n. 263, (Cassazione civile, sez. III).- Responsabilità dell'insegnante. Sorveglianza sugli alunni.**

L'obbligo della vigilanza degli insegnanti delle scuole elementari sulla scolaresca comprende anche l'obbligo di accompagnare gli allievi, al termine delle lezioni, al cancello di uscita della scuola.

**Decisione 10 febbraio 1978, n. 22, (Corte dei conti, sez. II).- Responsabilità dell'insegnante. Sorveglianza alunni.**

Per effetto dell'art. 350 del regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R.D. 26 aprile 1928, n. 1297, gli obblighi dell'insegnante non si esauriscono in quelli didattici ed educativi, ma comprendono anche quelli di una costante vigilanza sugli allievi per tutto il periodo di tempo in cui questi ultimi si trovano ad esso affidati. In particolare, dalla detta norma, si ricava che l'insegnante non solo deve trovarsi nella scuola prima dell'inizio delle lezioni per assistere all'ingresso dei suoi alunni, ma deve rimanervi finché gli stessi non siano usciti, al termine delle lezioni, da ciò consegue l'obbligo per l'insegnante di accompagnare, alla fine dell'orario scolastico, gli allievi fino all'uscita dalla scuola, intendendosi per

scuola l'edificio scolastico pertinenze comprese. Si ravvisa responsabilità amministrativa di insegnante elementare che, con l'aver omesso di esercitare la prescritta vigilanza sui propri allievi durante la permanenza nell'edificio scolastico, abbia reso possibile il verificarsi - lungo il percorso della scuola - del ferimento di uno degli alunni ad opera di un altro che faceva ruotare una cartella metallica, con perdita funzionale di un occhio da parte del primo e conseguente danno erariale.